



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 08 marzo 2021

Oggetto: Mercati settimanali, posteggi isolati, nel Comune di Rimini, disposizioni e rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione alle fascia di rischio individuata per il territorio comunale.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" il quale proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza previsto con D.L. 25 marzo 2020 n.19;

DATO ATTO che per contenere la curva dei contagi è stato individuato un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della Salute viene assegnata una fascia differenziata per il pericolo del contagio identificata da colori, in base a parametri specificati da ultimo con DPCM 02.03.2021;

VISTO il DPCM 02.03.2021 il quale definisce le misure di contenimento del contagio riguardanti, fra l'altro, le attività commerciali su aree pubbliche, come di seguito specificato:

- **Zona Bianca** si applicano le norme previste al Capo II – art. 7 ove è previsto che in tale zona cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal medesimo decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi;
- **ZONA GIALLA** si applicano le norme previste al Capo III – Art. 26. comma 1. *Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. Inoltre in tali zone come previsto all'art. 16. comma 3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.;*
- **ZONA ARANCIONE** si applicano le norme previste al Capo IV – Art. 34. comma 1. *A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (per la zona Gialla), ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.;*
- **ZONA ROSSA** si applicano le norme previste al Capo V – Art. 45. Comma 2. *Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.*



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RICHIAMATI:

- gli Allegati 10 e 11 al suindicato DPCM i quali sottolineano che tra i principi cardini su cui si basa il contrasto al virus SARS CoV-2 vi sono il distanziamento sociale con il mantenimento di una distanza interpersonale di un metro e la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. Al fine di garantire il rispetto di tali principi è necessario prevedere misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative in relazione allo specifico contesto produttivo e di vita sociale, facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL. In particolare è opportuno valutare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo, la prossimità delle persone (lavoratori, clienti, ecc) rispetto a contesti statici, dinamici, misti; l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati in particolare nelle fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; il rischio connesso alle principali vie di trasmissione in particolare la contaminazione da *droplet* in relazioni alle superfici di contatto; l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici con frequenza in relazione all'orario di apertura; la frequente igiene delle mani attraverso l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione accanto a sistemi di pagamento; la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; l'uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto in particolare degli alimenti e bevande; l'accesso regolamentato e scagionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando se possibile i percorsi di entrate e di uscita;
- l'Allegato 9 al suindicato DPCM 07.08.2020 recante Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ed in particolare la Scheda tecnica contenenti le indicazioni che si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei *Comuni*, che devono, fra l'altro:
 - assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - verificare mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.Le misure a carico del *titolare di posteggio* riguardano invece:
 - la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- l'art. 57 del DPCM 02.03.2021 il quale, fra l'altro prevede che: *1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.;*
 - l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 che al punto a4 prevede: E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: -nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; -presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;-sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; -applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
 - il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna del 13.05.2020 allegato all'Ordinanza Regionale n.82 del 17.05.2020, aggiornato con Decreto del Presidente della G.R. n.113 del 17.06.2020;
 - l'Ordinanza regionale Emilia Romagna n.28 del 06.03.2021 con la quale, fra gli altri, i comuni della Provincia di Rimini ordina l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa" del DPCM 2.3.2021, relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto dall'8 marzo al 21 marzo 2021;
 - le Ordinanze dirigenziali a firma del Dirigente Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini di cui al prot. n. 103399 del 27/04/2020, prot. n. 111235 del 08/05/2020, prot. 113186 del 12.05.2020, prot. 133837 del 04.06.2020, prot. n.263202 del 29.09.2020 e prot. n. 296962 del 27.10.2020, del 17.11.2020 e la Determina Dirigenziale n. 2921 del 17.12.2020, con le quali sono stati attivati tutti i mercati e i posteggi isolati presenti nel Comune di Rimini e prescritte le modalità con le quali devono essere svolte le operazioni di



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

predisposizione e vendita, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie anti contagio;

VISTA la delibera di C.C. n. 55 del 24/11/2016, recante ad oggetto: "Individuazione delle aree pubbliche da adibire al Commercio - Aggiornamento e modifica deliberazione n. 91 del 19/11/2015", dà facoltà al Dirigente del Settore competente, ove attestato da elementi di carattere oggettivo evidenziati dalle categorie interessate, di derogare temporaneamente alle date e ai luoghi previsti per la localizzazione dei posteggi, con provvedimento proprio, sia per risolvere problemi imprevisti e imprevedibili di natura contingente sia per porre in essere sperimentazioni il cui esito favorevole potrebbe essere recepito a modifica dell'attuale programmazione;

RICHIAMATO quanto previsto nel citato documenti tecnico e nel suindicato protocollo regionale ove per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è previsto che i comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolamentazione e gestione di mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti devono regolamentare la gestione degli stessi, anche previo accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto delle misure generali di cui al punto 1 del medesimo protocollo, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale potranno essere previste corsie mercatali a senso unico, il posizionamento di segnaletica orizzontale/verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RITENUTO di dover specificare che, nel caso in cui il territorio comunale venga classificato con un rischio elevato **ZONA ROSSA** che permette l'esercizio per le sole attività del settore alimentare e dei prodotti agricoli e florovivaistici, la collocazione dei posteggi del settore alimentare e dei produttori agricoli e florovivaistici debba essere per il Mercato di Rimini Città quella individuata esclusivamente nell'area PADANE, come prevista con D.D. 2921 del 17.12.2020 e secondo le indicazioni fornite al momento dal personale incaricato della gestione dei mercati (COCAP Scarl) per le esigenze contingibili che si possano presentare, mentre debba essere rispettata la collocazione nei rimanenti mercati cittadini e nei posteggi isolati del settore alimentare attivi;

RICHIAMATE integralmente le precedenti disposizioni nelle parti in cui vengono fornite le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività nei mercati settimanali e nei posteggi isolati, di allestimento, vendita e comportamentali da tenere all'interno dei mercati e dei posteggi affinché vengano rispettate tutte le misure atte ad impedire fenomeni di assembramento che non garantiscano il rispetto del distanziamento interpersonale e vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da SARS CoV-2 COVID-19 nonché sull'impianto sanzionatorio repressivo nelle medesime previsto;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

per quanto suindicato,

DISPONE



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Sportello Imprese 3

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.itpec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

1. nel caso in cui il territorio comunale è classificato con un rischio elevato **ZONA ROSSA** che permette l'esercizio per le sole attività del settore alimentare e dei prodotti agricoli e florovivaistici, la collocazione dei posteggi del settore alimentare e dei produttori agricoli e florovivaistici deve essere per il Mercato di Rimini Città del mercoledì e del sabato, quella individuata esclusivamente nell'area PADANE, come prevista con D.D. 2921 del 17.12.2020 e secondo le indicazioni fornite al momento dell'insediamento dal personale incaricato della gestione dei mercati (COCAP Scarl) nonché per le esigenze contingibili che si possano presentare, mentre deve essere rispettata la collocazione nei rimanenti mercati cittadini e nei posteggi isolati del settore alimentare attivi;
2. nel caso di cui al punto precedente, nei mercati RIMINI CITTA' del mercoledì e sabato, venga ridotta l'area mercatale da utilizzarsi, esclusivamente a quella delle PADANE con possibilità di rendere libere per la circolazione le altre aree non interessate;
3. il richiamo integrale delle precedenti disposizioni nelle parti in cui vengono fornite le indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività nei mercati settimanali e nei posteggi isolati, di allestimento, vendita e comportamentali da tenere all'interno dei mercati e dei posteggi affinché vengano rispettate tutte le misure atte ad impedire fenomeni di assembramento che non garantiscano il rispetto del distanziamento interpersonale e vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da SARS CoV-2 COVID-19 nonché quelle sull'impianto sanzionatorio repressivo nelle medesime previsto;

La presente disposizione sarà vigente fino al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali modifiche che si rendano necessarie, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15, nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale, al C.O.C.A.P. a.r.l., al Settore Mobilità e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Fugattini
F.to digitalmente